



Comune di San Venanzo

Provincia di Terni

Ordinanza

REGISTRO GENERALE N. 17 del 14.07.2021

Prot. n. 4149

OGGETTO: PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO

IL SINDACO

- **Premesso** che all'interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi verdi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia, con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami;
- **Considerato** che le situazioni di incuria di cui sopra nei terreni, cortili, lotti, giardini e simili, sia all'interno che all'esterno dei centri urbani, oltre a sminuire il decoro del Comune e delle aree private attigue, altresì:
 - facilitano la propagazione di vegetazione infestante;
 - possono favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili, oltre che di insetti nocivi e fastidiosi (es. zanzare, mosche, zecche etc.);
 - costituiscono ricettacolo di sporcizia e deposito rifiuti;
 - costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità in relazione al possibile innesco e propagazione di incendi, in particolare durante il periodo estivo;
- **Considerato** che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro abitato, producono un danno all'immagine del territorio, oltre che situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza, l'igiene ed il benessere dei cittadini;
- **Accertato** che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro abitato, comportano un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;
- **Ritenuto** indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine e al decoro cittadino;
- **Ritenuto** utile, ai fini di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di terreni, prati, giardini e zone verdi in genere che risultino in stato di abbandono, nonché di monitoraggio costante della crescita delle essenze arboree dei terreni, delle aree verdi e dei giardini, con

particolare riguardo a quelli posti in prossimità delle strade, di civili abitazioni e di spazi pubblici;

- **Considerato** necessario assumere opportuno provvedimento in ordine all'obbligo di manutenzione e taglio rami, siepi ed essenze arboree che dai terreni privati confinanti con strade statali, provinciali, comunali o private ad uso pubblico restringano, danneggino la sede stradale o nascondino la segnaletica compromettendone la visibilità dalla distanza e dalle necessarie angolazioni;

- **Ritenuti** sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico – sanitario e di degrado ambientale;

- **Visti** gli artt. 50 e 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- **Visto** il nuovo “Codice della Strada” e il relativo regolamento di esecuzione e attuazione emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495, e successive modifiche ed integrazioni;

- **Visto** il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 recante “Norme in materia ambientale”;

- **Vista** la L. n. 353/2000 recante norme sugli incendi boschivi;

- **Viste** le norme del vigente Codice Civile in materia;

- **Viste** le norme del vigente Codice Penale in materia

ORDINA

ai proprietari di giardini, ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati, di aree artigianali, industriali dismesse e di aree verdi in genere, ciascuno per le rispettive competenze:

- di provvedere allo sfalcio, alla rimozione e allo smaltimento delle erbe infestanti, nonché alla pulizia delle aree dai rifiuti giacenti;

- di porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato con particolare riguardo a quelli posti in prossimità delle strade, di spazi pubblici e di proprietà confinanti;

- di provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature, delle piante e quant'altro possa impedire o limitare la visibilità ed una sicura circolazione sulle strade aperte al pubblico transito con conseguente rimozione e smaltimento dei residui vegetali;

- di mantenere in perfetto stato di conservazione le essenze arboree prospicienti o comunque visibili dalla pubblica via, assicurando che le stesse permangano in adeguato stato di conservazione attraverso le necessarie manutenzioni, nonché di curare la pulizia delle stesse.

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la pulizia, la manutenzione dei luoghi e la preservazione della salute e dell'igiene pubblica, oltre che l'ordine e il decoro cittadino.

AVVERTE

- Che in caso di inottemperanza al presente provvedimento ai trasgressori verrà irrogata, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da altre disposizioni speciali) una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;

- Che oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, il protrarsi dell'inadempimento per un periodo superiore a 10 giorni dall'accertamento della violazione della presente Ordinanza, comporterà l'avvio d'ufficio degli interventi di pulizia dei lotti interessati con addebito delle spese a carico del contravventore;

- Che l'Ufficio di Polizia Locale, gli altri Agenti della Forza Pubblica e l'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati per la vigilanza sul rispetto di quanto disposto dalla presente Ordinanza e per l'esecuzione della stessa.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di San Venanzo;
- che la presente Ordinanza sia trasmessa ai soggetti di seguito indicati, ciascuno per quanto di competenza:
 - Ufficio della Polizia Locale di San Venanzo;
 - Ufficio Tecnico di San Venanzo;
 - Stazione dei Carabinieri di San Venanzo;
 - Stazione dei Carabinieri Corpo Forestale di San Venanzo

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al TAR dell'Umbria entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Il Responsabile

San Venanzo, 14-07-2021

Il Sindaco

Marinelli Marsilio

Documento Firmato Digitalmente